

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 236-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1959

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già presentato al Parlamento nella seconda legislatura, decadde al termine di essa.

Ripresentato nella presente legislatura, giova, qui, pertanto, ripetere quanto abbiamo scritto in quell'altra occasione.

Il Protocollo Addizionale n. 8 all'Accordo per l'istituzione della Unione europea di pa-

gamenti del 19 settembre 1950 apporta all'Accordo stesso emendamenti di non grande importanza, alcuni dei quali di carattere puramente formale.

Di natura formale sono gli emendamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 5 che modificano il testo dell'Accordo in relazione alle variazioni da esso subite coi protocolli successivi alla sua approvazione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 invece modifica sostanzialmente l'articolo 23 — paragrafo C — dell'Accordo, aggiungendovi che il fondo in esso previsto può essere utilizzato, oltre che per gli scopi indicati, anche per la copertura delle spese di carattere tecnico ed amministrativo derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 4 prevede un esame generale da parte degli Stati contraenti del funzionamento dell'Accordo, allo scopo di stabilire l'esistenza delle condizioni per la sua prorogabilità oltre il 1° luglio 1957.

L'articolo 6 stabilisce che gli articoli da 1 a 5 del Protocollo entrino a far parte integrante dell'Accordo e detta le norme per la ratifica e la durata del Protocollo stesso.

L'articolo 7 ne determina l'entrata in vigore dal 1° luglio 1956.

La 3^a Commissione, esaminato il Protocollo, vi propone, onorevoli senatori, di autorizzarne la ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di un'Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.